



Ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico

dell'8 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD),
ordina

Art. 1 Aliquote di dazio per determinato materiale medico

Le aliquote di dazio per materiale medico che divergono dalla tariffa generale di cui all'articolo 1 capoverso 1 LTD sono fissate nell'allegato.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2020 alle ore 00.00².

² Si applica fino al 9 ottobre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 632.10

² Pubblicazione urgente dell'8 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(Art. 1)

Aliquote di dazio per materiale medico che divergono dalla tariffa generale

L'aliquota di dazio per l'importazione di materiale medico delle seguenti voci tariffali ammonta a 0.- fr. per 100 kg peso lordo.

2847.0000	3808.9480	3926.2010	3926.2090	3926.9000
4015.1100	4015.1900	4015.9000	4818.5000	4818.9000
6113.0000	6114.2000	6114.3000	6114.9010	6114.9090
6116.1000	6210.1000	6210.2000	6210.3010	6210.3090
6210.4000	6210.5010	6210.5090	6211.3200	6211.3300
6211.3910	6211.3990	6211.4210	6211.4290	6211.4300
6211.4910	6211.4920	6211.4990	6216.0010	6216.0090
6307.9099	6505.0010	6505.0080	6505.0090	9004.9000
9020.0000				